



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**SEGRETARIO GENERALE
EQ - COMANDANTE POLIZIA LOCALE**

**ORDINANZA SINDACALE
NUMERO 9 DEL 17/07/2026**

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE DI QUALSIASI GENERE CONSERVATE IN BOTTIGLIE E CONTENITORI DI VETRO O IN LATTINA E ALTRE LIMITAZIONI, NELLE GIORNATE DEL 18 E 19 LUGLIO 2026 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LODI AL SOLE - FESTA DI QUARTIERE OLTREADDÀ-VIA CAVALLOTTI".

IL SINDACO

PREMESSO che in occasione della manifestazione denominata "Lodi al Sole – Festa di quartiere Oltreaddà-via Cavallotti" che si svolgerà a Lodi in via Cavallotti sabato 18 luglio 2026, potrebbero verificarsi situazioni di pericolo determinate da avventori che acquistano o detengono bevande da consumare in strada e successivamente abbandonano i contenitori su area pubblica con pregiudizio al decoro urbano e ambientale e danno alla sicurezza urbana, alla pubblica incolumità in quanto possono costituire oggetti contundenti atti ad offendere;

ATTESO che le esigenze di pubblico interesse e di tutela dell'incolumità pubblica rendono opportuno disciplinare le modalità di vendita di bevande in genere e di circolazione per il territorio comunale con bottiglie e contenitori di vetro, lattine, bottiglie in plastica piene e sigillate con tappo;

RITENUTO di attuare azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e contribuire a creare le condizioni di una maggiore garanzia di ordine pubblico;

CONSTATATO che è necessario un intervento urgente in occasione dello svolgimento della manifestazione prevista nel fine settimana in via Cavallotti, durante il quale è concreto il pericolo che il fenomeno di degrado riferito all'abbandono di bottiglie e lattine destinate a contenere bevande si manifesti;

VISTI

- ✂ L'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, in particolare il comma 4 ed il comma 4bis;
- ✂ Lo statuto comunale;

ORDINA

Il 18 luglio 2026, dalle ore 19,00 fino alle ore 03,00 del mattino seguente (19 luglio 2026), è vietata

- 1) la vendita da parte di qualsiasi attività commerciale, compresi i circoli privati, i titolari di autorizzazioni commerciali su aree pubbliche o aperte al pubblico e i distributori automatici, di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro, metallici ed altri recipienti suscettibili di essere utilizzati quali strumenti atti ad offendere,
- 2) la somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e metallici all'esterno dei locali di pubblico esercizio;
- 3) la detenzione ed il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e metallici in area pubblica o aperta al pubblico diversa dai locali di pubblico esercizio.

È consentita la sola detenzione e consumo di bevande contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone, private del tappo.

I divieti previsti, si applicano in via Cavallotti (tratto compreso tra piazza Crema e via Dolcebuono) e vie limitrofe, come meglio identificate nell'area delimitata di cui all'allegato al presente provvedimento parte integrante dello stesso.

AVVISA

che, fatte salve le responsabilità civili e penali (art.650 c.p.), chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario fino ad **euro 450,00**, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo

Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

DEMANDA

Alla Polizia locale e agli organi di polizia le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

Che alla presente Ordinanza venga data pubblicità attraverso l'affissione all'albo pretorio on-line e alla pubblicazione sul sito del Comune ovvero alla trasmissione agli organi di Polizia e ai pubblici esercizi aventi sede nelle aree interessate dal presente provvedimento.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce integralmente l'atto n. 7/2026 per il quale non è stato possibile procedere al perfezionamento per problemi tecnici.

**Sottoscritto dal Sindaco
FUREGATO ANDREA
con firma digitale**

Diritto di accesso ed informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990 n° 241

Autorità emanante: Sig. SINDACO di LODI

Servizio proponente: Polizia Locale

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comando Polizia Locale con sede in LODI via Cadamosto n° 13

Responsabile del procedimento amministrativo:

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente della Polizia Locale